

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: MOLINARI)

Roma, 1° marzo 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negozianti per conto proprio di merci (COM(2015) 648)

La 14^a Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che:

- gli articoli 493, paragrafo 1, e 498, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR) esentano i negozianti per conto proprio di merci, rispettivamente, dai requisiti in materia di grandi esposizioni e dai requisiti in materia di fondi propri sino al 31 dicembre 2017. Il termine è collegato a una relazione della Commissione europea che dovrà successivamente stabilire una regolamentazione prudenziale adeguata al profilo di rischio dei negozianti per conto proprio di merci. In mancanza di tale regolamentazione, dal 1° gennaio 2018, ad essi si applicheranno i requisiti patrimoniali previsti dal regolamento CRR e dalla direttiva 2013/36/UE, per poi passare al quadro normativo su misura in un periodo di tempo molto breve (uno o due anni);

- la Commissione europea dovrà altresì procedere ad un riesame della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento in generale e in base a queste due relazioni proporre modificazioni della normativa vigente;

- le due relazioni sono congiunte e complesse e i relativi ritardi rendono improbabile l'adozione di una regolamentazione specifica per i negozianti per conto proprio di merci entro il 31 dicembre 2017;

rilevato che la proposta evita che si verifichi una situazione del genere e proroga quindi le esenzioni previste dal CRR sino al 31 dicembre 2020 o sino al precedente termine di entrata in vigore di modifiche complessive al CRR;

riscontrato che la proposta si basa sull'articolo 114 del TFUE, coincidente con quella utilizzata per l'adozione del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), che la proroga di un termine fissato da un regolamento europeo può essere effettuata solo da un analogo atto dell'Unione (principio di sussidiarietà), che la proposta non va al di

Al Presidente
della 6^a Commissione finanze
S E D E

là della fissazione di una nuova data limite per le esenzioni (principio di proporzionalità),

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostanti, rilevando come analoga attenzione da parte della Commissione europea debba essere assicurata anche al c.d. *SMEs Supporting Factor* di cui all'articolo 501 del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo cui le coperture patrimoniali sulle esposizioni verso le piccole e medie imprese sono ridotte mediante l'applicazione di un fattore di sostegno pari allo 0,7619.

Tale importante meccanismo risulta, infatti, imprescindibile per permettere agli enti creditizi di aumentare i prestiti alle piccole e medie imprese, e di consentire a queste ultime di svolgere il loro ruolo fondamentale nel creare crescita economica e garantire occupazione.

Si auspica, pertanto, che la relazione che la Commissione europea è tenuta a presentare al riguardo entro il 28 giugno 2016 (articolo 501, paragrafo 4) riscontri l'importanza di tale misura e confermi lo strumento anche per il futuro, al fine di sostenere ancora più efficacemente le piccole e medie imprese, quale traino della ripresa economica.

Francesco Molinari